



COMUNE DI MONTEVEGLIO

Provincia di Bologna

Prot. n. 5894

Ordinanza n. 19

LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER USI EXTRA-DOMESTICI NEL PERIODO ESTIVO

IL SINDACO

- Considerato che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi;
- vista la nota di ATO n. 5, pervenuta al prot. n. 5893 del 16/07/2010, con la quale si richiede di contenere il consumo dell'acqua potabile per usi diversi da quelli domestici, al fine di limitare possibili disagi ai cittadini;
- ritenuto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile per uso extra-domestico;
- visto l'art. 54 del D.lgs 267/00;

ORDINA

**per il periodo dal 19 luglio 2010 al 30 settembre 2010,
durante la fascia compresa fra le ore 8,00 e le ore 23,00**

il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l'annaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi. Qualora l'annaffiamento avvenga con impianti automatici, essi dovranno essere utilizzati in modo da evitare inutili sprechi d'acqua.

- I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile.
- Sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei campi da calcio con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini e parchi di uso pubblico, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento notturno, nonché i servizi pubblici di igiene urbana.
- Il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo, anche parziale, dell'acqua è consentito esclusivamente previo accordo con il personale del gestore della rete di acquedotto.

INVITA

La cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi.

DISPONE

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi della L. 689/81 e successive modifiche e integrazioni.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

Dalla Residenza Municipale, li 16/07/2010

IL SINDACO
Ruscigno Daniele